



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sesta Sezione Civile e Fall. CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Conca ha pronunciato ex art. 281 series c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

F DI G B & C. SAS, C.F.
M L C.F.
MOGAVERO SABATINA

B G C.F.
tutti con l'Avv.

ATTORI OPPONENTI

contro
U SPA, C.F., con l'Avv. A L

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In data 15.6.2012 veniva concesso, su istanza di U s.p.a., decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la capital somma di € 297.313,77, oltre interessi ed accessori, nei confronti di F di G B & C. s.a.s., nonché nei confronti di B G e di M L, quali fideiussori. Il credito vantato nasceva, secondo la prospettazione della Banca, dal saldo negativo di conto corrente n. 0828-1089310, sul quale era utilizzata apertura di credito di € 350.000, accordata in data 7.4.2011 e poi risolta in data 16.5.2012, giusto recesso comunicato dalla Banca, con diffida all'immediato rientro.

Avverso tale decreto è stata proposta tempestiva opposizione da parte di tutti e tre gli ingiunti i quali hanno dedotto, in sintesi:

1. L'interruzione abusiva del credito da parte della Banca, l'illegittima revoca delle linee di credito, con conseguente responsabilità risarcitoria della convenuta opposta, fatta valere dagli opposenti in via riconvenzionale;
2. La mancata prova del credito ingiunto, siccome meramente attestato dall'estratto certificato ex art. 50 TUB;
3. L'indebita applicazione d'interessi anatocistici;

pagina 1 di 4

4. La "inapplicabilità" delle commissioni massime scoperte, per mancanza di causa o dell'oggetto;

5. La violazione dell'art. 120 TUB "perché la Banca a far data dall'apertura dei conti correnti non ha mai computato in maniera corretta gli interessi sugli assegni bancari versati né sugli assegni circolari, poiché non ne ha mai computato la valuta come disposto dall'art. 120 TUB".

La Banca, costituitasi in giudizio, ha integralmente contestato in fatto e in diritto l'avversa prospettazione, segnalando in punto violazione dei principi di correttezza e buona fede e/o abusività della revoca delle linee di credito, ribadendo il carattere provato e documentale del credito, in ogni caso depositando parte degli estratti conto e riservandosi di produrne altra parte nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. ..

Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e accordati rinvii in ragione della congiunta richiesta per trattative in corso, la causa è stata infine chiamata a discussione orale nell'udienza odierna.

Preliminarmente va dedicato un cenno alla questione relativa alla carenza di legittimazione attiva, sollevata da parte opponente, pur successivamente all'atto di citazione in opposizione, trattandosi di questione che non forma oggetto di eccezione in senso stretto. La questione è comunque infondata. Il rapporto creditizio è pacificamente sorto con Banca C, di cui l'ingiungente è successore *in universum ius* sulla base di una serie di atti di atti di fusione di cui la Banca dà conto in epigrafe del ricorso monitorio, specificando gli atti pubblici. La legittimazione ad agire – costituendo condizione dell'azione – va riguardata sulla base delle allegazioni di parte che, nel caso di specie, la disegnano senza incertezze. Diversa la questione relativa alla fondatezza soggettiva della pretesa creditoria, per esempio sulla base della falsa rappresentazione del titolo, ovvero di ulteriori fatti impeditivi o estintivi (atti di scissione, cessione del contratto, ecc.), di cui, tuttavia, parte opponente non fa menzione; né gli opposenti ne hanno fatta alcuna in corso di rapporto, allorché già la denominazione sociale della Banca con cui, pacificamente, hanno intrattenuto i rapporti *de quibus*, è mutata per effetto delle dedotte modificazioni societarie.

Venendo, ora all'affermata abusività o contrarietà a correttezza e buona fede della condotta della Banca nella pretesa d'immediato rientro, va in primo luogo sottolineato che, proprio dal tenore della contestazione di parte opponente, non è in discussione la facoltà, contrattualmente dedotta per il creditore, di pretendere l'immediato rientro e di revocare *ad nutum* le linee creditizie. Non si ignora, naturalmente, che secondo un ben rappresentato orientamento giurisprudenziale, allorché tale condotta, pur facoltizzata, sia del tutto priva di fondamento, quando non emulativa e mossa da *animus nocendi*, possa generare una pretesa risarcitoria. Non si ravvisano tuttavia gli estremi di tale responsabilità, così nell'*an* come nel *quantum*. In sede di ricorso monitorio sono state allegate le plurime segnalazioni presso la Centrale Rischi della Società, esposta per oltre un milione di euro. Ciò consente di ritenere più che fondata la pretesa della Banca di revocare le linee di credito già concesse. Si oppone da parte della attrice in opposizione che vi fossero state trattative in corso per una riduzione delle linee di credito, poi evidentemente naufragate. Ciò, diversamente da quanto prospettato da parte opponente, dà conto del fatto che la revoca delle linee di credito e l'ordine di rientro *ad horas* non abbiano costituito fulmini a ciel sereno, ma siano già successive ad un tentativo di rinegoziazione e, comunque, alla manifestata indisponibilità a proseguire nell'accordare credito secondo le pregresse condizioni. Il richiamo all'art. 1469 bis e ss. c.c., nel caso di specie, costituisce un *faux d'opera*, non trattandosi per certo di contratti stipulati con un consumatore. Tanto meno rileva il richiamo all'art. 1845, 2° co., c.c., poiché il *dies a quo* di esigibilità del credito è questione ovviamente diversa rispetto alla legittimità e correttezza della pretesa al rientro, fondata su fatti pregressi e sulle segnalazioni già in essere.

Tanto meno, nel *quantum*, il danno può essere assunto nella somma proposta, pari alle linee di credito precedentemente accordate che, ovviamente, valgono a costituire una onerosa disponibilità finanziaria

di 4


per il debitore, non certo un cespite perduto o sottratto per effetto della successiva revoca.

La domanda riconvenzionale proposta va pertanto rigettata.

In punto prova del credito azionato in via monitoria, la contestazione svolta dagli oppositori è, invece, fondata.

Non è ovviamente in discussione la facoltà per il creditore di valersi in sede monitoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB. E tuttavia, in caso di opposizione, è onere del convenuto opposto, attore in senso sostanziale, dare prova piena del proprio credito. Nel caso di specie, segnatamente, la contestazione di parte opponente riguarda anche il quantum del credito, avuto riguardo alla censura mossa in ordine a plurime poste e, segnatamente, agli interessi anatocistici ante 30.6.2000. La Banca ha bensì prodotto una porzione consistente di estratti conto e, peraltro, non tutti. Non è contestato che il conto corrente di cui trattasi risalga addirittura alla fine degli anni 80 e non è in discussione, parimenti, che su tale conto siano stati applicati interessi anatocistici e che nondimeno la Banca, ancora nel corso del 2012, ne abbia incorporato il relativo onere nella propria pretesa azionata in via monitoria. La risalenza del conto fa anzi presumere che anteriormente siano stati applicati anche interessi secondo l'uso di piazza, nulli per indeterminatezza, secondo un orientamento giurisprudenziale tanto consolidato che neppur mette conto ricordare. Nel rispetto dell'art. 2697 c.c., temperato dal principio di vicinanza della prova (S.U. 13533/2001), in caso d'incompletezza della documentazione, il credito vantato va ricalcolato secondo il principio del saldo zero a partire dal primo estratto conto prodotto. Atteso che, fra l'altro, il primo estratto conto in atti (del 4.11.1992) è successivo all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (l. 154/92), ciò consente altresì di depurare per definizione il saldo dall'applicazione di interessi ultralegali non validamente pattuiti e nulli per indeterminatezza della *relatio (uso di piazza)*: tema, questo, che, pur non avendo formato oggetto specifico di contestazione da parte dell'opponente, ben potrebbe essere rilevabile d'ufficio, siccome inerente ragione di nullità. La mancata produzione degli estratti anteriori esime, peraltro dall'operare specificamente detta rilevazione come pure, per conseguenza, aprire il contraddittorio sul tema medesimo, fermo restando che l'applicazione del metodo del saldo zero, in uno con la prima datazione dell'estratto conto disponibile in atti supera ed assorbe, in concreto, ogni rilevanza della questione.

Ciò premesso, è altresì manifestamente fondata la questione proposta da parte opponente in ordine alla indebita applicazione d'interessi capitalizzati trimestralmente a partire dall'inizio del rapporto (o, sulla base della superiore premessa, a partire dalla prima documentazione di un debito della correntista) sino al 30.6.2000, data entro la quale le Banche erano tenute ad adeguarsi alle regole previste dalla nota delibera CICR 9.2.2000. La stessa parte opponente, producendo conteggio degli interessi applicati solo fino al 2001, implicitamente ma inequivocamente, non contesta la formale validità, sulla base della modifica contrattuale intervenuta e consentita dalla norma sopravvenuta, degli interessi successivamente capitalizzati. Il debito della correntista deve però essere depurato di quanto anteriormente addebitato a tale titolo.

In ordine alla commissione massimo scoperto, gli oppositori non contestano la pattuizione di tale onere, ma solo la sua nullità per mancanza di causa ed, eventualmente, la sua rilevanza ai fini del superamento del tasso soglia.

La giurisprudenza di questo tribunale, confortata da quella della Corte Distrettuale, è costante nell'escludere la nullità della commissione in oggetto per mancanza di causa (si veda Trib. Torino n. 2883 del 27.4.2012 ed ivi riferimenti ulteriori), dovendosi, in sintesi, disattendere una visione, per così dire, parcellizzata ed atomistica della causa del contratto clausola per clausola, come pure la suddivisione in più voci ed oneri del servizio creditizio. E' però vero che tale voce, inserendo forma di remunerazione del credito, deve essere computata – sia pur quale onere e non come interesse – al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso usurario.

Quanto alla violazione dell'art. 120 TUB in materia di applicazione dei giorni valuta, la contestazione, come rilevato dalla Banca è manifestamente generica. La violazione dell'art. 120 TUB in tanto è suscettibile di rideterminazione del debito *in parte qua* in quanto non vi sia una diversa pattuizione al riguardo. Non viene tuttavia dedotto se la difforme applicazione dei giorni valuta consegua a mancata pattuizione o ad errore di calcolo, in tal caso, assorbita dalla non contestazione degli estratti conto. Fra l'altro, assumendosi che sempre e comunque, per tutto il periodo di vigenza, sia stata computata non correttamente tale valuta, è ragionevole ritenere che la società, anche usando una minima diligenza, non abbia potuto non avvedersene e dunque, sotto il profilo del computo, di là della non contestazione nei 60 gg di ciascun estratto periodico, abbia per fatti concludenti prestatato acquiescenza a qualsivoglia computo "non corretto" al riguardo.

Conclusivamente, alla luce di quanto precede, va rigettata la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dagli opposenti. La causa va rimessa in istruttoria in funzione della rideterminazione del credito vantato sulla base dei criteri sopra espressi; il credito della Banca va quindi ricalcolato depurandolo degli interessi anatocistici applicati dal primo estratto conto documentato sino al 1° luglio 2000; va inoltre verificato l'eventuale superamento del tasso soglia in uno o più trimestri di riferimento per effetto dell'applicazione degli interessi anatocistici non dovuti (sino al 1° luglio 2000), nonché della commissione massimo scoperto a far data dall'entrata in vigore della legge 108/1996, onde verificare l'eventuale superamento del tasso soglia.

La revoca totale o parziale, del decreto ingiuntivo non può che essere riservata al prosieguo, alla luce della determinazione del credito della Banca, ovvero delle pretese restitutorie della società opponente in conseguenza delle nullità di cui sopra; egualmente con riguardo alla cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte, fermo restando che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., in caso di accoglimento solo parziale dell'opposizione, "gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta".

Eguale, in punto spese, occorre riservare la statuizione al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta;
2. dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a far data dall'apertura del conto corrente per cui è causa sino al 1° luglio 2000;
3. dispone la rimessione in istruttoria della causa stessa, nei termini ed ai fini di cui in motivazione, come da separata ordinanza.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Torino, 11 febbraio 2015

Il giudice
dot. Bruno Conca

Depositato in Cancelleria

Torino, 11/2/2015

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Carmelina MATAFIORE

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Carmelina MATAFIORE